

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (versione codificata)»

(2001/C 14/09)

Il Consiglio, in data 23 giugno 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 71 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Chagas, in data 8 settembre 2000.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 19 ottobre 2000, nel corso della 376^a sessione plenaria, con 93 voti favorevoli, e 1 astensione, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il Comitato economico e sociale ha dichiarato a più riprese di condividere la decisione della Commissione di codificare i testi giuridici ripetutamente modificati, onde renderli più accessibili e comprensibili al cittadino.

1.2. La proposta all'esame, concernente la codificazione della Direttiva 94/58/CE⁽¹⁾, si giustifica in quanto tale documento è stato oggetto, sin dalla sua pubblicazione, di importanti modifiche, a mezzo soprattutto della Direttiva 98/35/CE⁽²⁾. Quest'ultima ha tenuto conto sia delle modifiche introdotte dall'Organizzazione Marittima Internazionale in occasione della revisione della Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, all'abilitazione e alla guardia, avvenuta nel 1995, sia di altre disposizioni internazionali relative alla sicurezza della navigazione, alla prevenzione dell'inquinamento e alle condizioni di vita e di lavoro a bordo.

1.3. Il testo consolidato «rispetterà totalmente la sostanza dei testi codificati limitandosi a raggrupparli e apportandovi solo i ritocchi formali necessari».

(¹) Direttiva 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 28) — Parere del CES: GU C 34 del 2.2.1994, pag. 10.

(²) Direttiva 98/35/CE del Consiglio del 25 maggio 1998 che modifica la Direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 172 del 17.6.1998, pag. 1) — Parere del CES: GU C 206 del 7.7.1997, pag. 29.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato ritiene che la definizione e l'attuazione armonizzate di norme relative alla formazione e all'abilitazione della gente di mare siano fondamentali per una politica dei trasporti marittimi volta a promuovere la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento.

2.2. In vista del totale conseguimento degli obiettivi prefissi, ritiene inoltre importante che la normativa sia accessibile e comprensibile per tutti i destinatari.

2.3. Il Comitato approva la proposta della Commissione in quanto contribuisce ad una migliore codificazione della normativa sulla formazione e l'abilitazione della gente di mare.

2.4. Il Comitato giudica inoltre fondamentale mettere gli Stati membri in grado di procedere ad un controllo efficace della qualità dei certificati e della formazione dei marittimi, siano essi comunitari o extracomunitari, che entrano nei propri porti. Invita pertanto la Commissione a valutare le effettive capacità attualmente disponibili nei diversi Stati membri, in particolare nell'ambito del controllo dello Stato di approdo, al fine di cercare di colmare inadeguatezze e lacune e di assicurare il mantenimento di standard di formazione e abilitazione conformi alle norme internazionali.

Bruxelles, 19 ottobre 2000.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke FRERICHs